

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NELLA SCUOLA

Art. 1. Finalità

Il presente regolamento, emanato ai sensi della normativa vigente, disciplina e sanziona la violazione del divieto di fumo nella scuola.

Art. 2. Spazi soggetti al divieto di fumo

Il divieto di fumo è fatto osservare in tutti i locali della scuola e negli spazi aperti di pertinenza della medesima. L'astensione dal fumo nelle immediate adiacenze della scuola e in particolare in prossimità degli ingressi, pur non costituendo obbligo giuridico, è raccomandato come contributo alla prevenzione e alla lotta contro il tabagismo. Per prevenire il fumo nei bagni è fatto divieto di entrare nelle singole latrine in numero superiore ad uno.

Art. 3. Oggetto del divieto

Negli spazi individuati nel precedente articolo è vietato fumare sigari e sigarette, anche elettroniche. L'utilizzo di sostanze vietate dalla legge è sanzionato, oltre che dal presente regolamento, dalle norme contenute nel regolamento di Istituto per quanto attiene al procedimento disciplinare e al quadro sanzionatorio. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalla legge a carico del Dirigente qualora il fatto costituisca reato.

Art. 4. Adempimenti a carico della scuola

La scuola ha cura di predisporre, in tutti gli ambienti sopra individuati, appositi cartelli con l'indicazione del divieto di fumo redatto, oltre che in italiano, in almeno altra lingua comunitaria.

Tali cartelli dovranno altresì indicare i nominativi dei soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto e incaricati di rilevare eventuali violazioni.

Art. 5. Soggetti preposti al controllo e all'applicazione delle sanzioni

I soggetti preposti al controllo e all'applicazione delle sanzioni sono individuati dal Dirigente scolastico con proprio provvedimento. L'incarico si intende conferito fino alle dimissioni da parte dell'interessato o alla revoca da parte del Dirigente.

E' compito dei responsabili preposti:

- 1) Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.
- 2) Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e redigere apposito verbale.

Il personale incaricato della funzione di agente accertatore deve essere munito del provvedimento di conferimento dei relativi poteri. Tale atto deve essere esibito in caso di contestazione immediata di infrazione qualora il trasgressore, per negligenza scusabile, sia persona non a conoscenza del ruolo rivestito dall'agente. Unitamente a tale atto deve essere esibito un valido documento di riconoscimento quando ciò è richiesto dal trasgressore.

Salve le disposizioni dei commi precedenti, tutto il personale della scuola, docente e non, ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai soggetti preposti.

Art. 6. Sanzioni

I trasgressori- studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto-sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €27,5 a €275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Coloro che, pur preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non ne fanno rispettare le disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €220,00 a €2.200,00.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare secondo quanto previsto dalla legge.

La violazione del divieto da parte degli studenti costituisce elemento di valutazione ai fini dell'assegnazione del voto di condotta. In caso di recidiva il Consiglio di classe nella veste di organo di disciplina può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari.

Art. 7. Pagamento delle contravvenzioni

Il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione, nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo, entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di contestazione o notificazione ai sensi dell'articolo successivo.

Il pagamento deve essere effettuato

- 1) presso la Tesoreria provinciale competente per territorio;
- 2) in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T;
- 3) presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo – Istituto "C. D'Arco-I. D'Este").

I trasgressori sono tenuti a consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria per evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Art. 8. Procedura di accertamento

La violazione del divieto, di norma, è contestata immediatamente con la consegna di copia del verbale.

Se la contestazione non è immediata la scuola provvede a notificarla entro 30 giorni mediante raccomandata con A/R.

Il verbale di contestazione è redatto in triplice copia: per il trasgressore (consegnata o notificata), per la scuola e una copia da inoltrare al Prefetto.